



facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE

Roma, 25 gennaio 2016 - Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto, espletata l'attività istruttoria, hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, comma 1, del vigente C.G.S.), degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 3 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015,

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, comma 1, del vigente C.G.S.), dell'art. 19, commi 2 e 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, comma 1, del vigente C.G.S.), degli artt. 4, comma 2 lett. c, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015,

- Il Sig. sig. **MARCELLO BONETTO**, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.:

per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, in concorso con l'agente di calciatori sig. Giuseppe Bonetto, in quanto entrambi soci della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., per aver svolto attività nell'interesse della A.S. Varese 1910 S.p.A. in occasione del tesseramento e stipulazione del contratto con il sig. Raffaele Pucino del 26.7.2011, nel mentre il sig. Giuseppe Bonetto aveva ricevuto mandato per la cura degli interessi del calciatore appena citato nell'ambito dei medesimi tesseramento e contratto;

per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra A.S. Varese 1910 S.p.A. ed il calciatore Raffaele Pucino datato 26.7.2011;





facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

per essere stato fino al 28.12.2011 allo stesso tempo socio della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., società aventi entrambe quale oggetto sociale l'attività di agenti di calciatori;

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, comma 1, del vigente C.G.S.), degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 3 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015,

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, comma 1, del vigente C.G.S.), degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 3 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015,

violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, comma 1, del vigente C.G.S.), degli artt. 4, comma 2 lett. c, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015.

- Il Sig. **GIUSEPPE BONETTO**, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C:

per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, in concorso con l'agente di calciatori sig. Marcello Bonetto in quanto entrambi soci della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., per aver svolto attività nell'interesse del calciatore sig. Raffaele Pucino in occasione del tesseramento e stipulazione del contratto con la A.S. Varese 1910 S.p.A. del 26.7.2011, nel mentre il sig. Marcello Bonetto aveva ricevuto mandato per la cura degli interessi della società appena citata nell'ambito dei medesimi tesseramento e contratto;

per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, in concorso con l'agente di calciatori sig. Federico Bonetto, per aver svolto attività nell'interesse del calciatore sig. Raffaele Pucino in occasione del tesseramento e stipulazione del contratto con la A.C. Chievo Verona s.r.l. del 13.8.2012, nel mentre il sig. Federico Bonetto aveva ricevuto mandato per la cura degli interessi della società appena citata nell'ambito dei medesimi tesseramento e contratto; il sig. Giuseppe Bonetto, infatti, è socio della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., mentre il sig. Federico Bonetto è socio I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. ed entrambe le società, sebbene formalmente distinte, costituiscono un unico centro di interessi ed attività, così come provato dalla circostanza che entrambe le compagnie, oltre





facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

ad avere una denominazione sociale pressoché uguale ed avere avuto per lungo tempo soci comuni, hanno la stessa sede, lo stesso dominio pec, un unico sito internet (www.ifabonetto.it), nonché gli stessi recapiti telefonici ed indirizzi mail;

per essere stato fino 28.12.2011 allo stesso tempo socio della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., società aventi entrambe quale oggetto sociale l'attività di agenti di calciatori;

per la violazione di cui violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, comma 1, del vigente C.G.S.), degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 3 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015,

- Il Sig. **FEDERICO BONETTO**, all'epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della F.I.G.C.:

per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, in concorso con l'agente di calciatori sig. Giuseppe Bonetto, per aver svolto attività nell'interesse della A.C. Chievo Verona s.r.l. in occasione del tesseramento e stipulazione del contratto con il calciatore sig. Raffaele Pucino del 13.8.2012, nel mentre il sig. Giuseppe Bonetto aveva ricevuto mandato per la cura degli interessi del calciatore appena citato nell'ambito dei medesimi tesseramento e contratto; il sig. Giuseppe Bonetto, infatti, è socio della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., mentre il sig. Federico Bonetto è socio I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. ed entrambe le società, sebbene formalmente distinte, costituiscono un unico centro di interessi ed attività, così come provato dalla circostanza che entrambe le compagini, oltre ad avere una denominazione sociale pressoché uguale ed avere avuto per lungo tempo soci comuni, hanno la stessa sede, lo stesso dominio pec, un unico sito internet (www.ifabonetto.it), nonché gli stessi recapiti telefonici ed indirizzi mail;

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, comma 1, del vigente C.G.S.), degli artt. 16, comma 8, 19, comma 3, e 20, commi 2, 3 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015,

violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti (oggi art. 1 bis, comma 1 del vigente C.G.S.), dell'art. 22, comma 4, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché dell'art. 93, comma 1 delle N.O.I.F.,





facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

- Il Sig. **MONTEMURRO EUSTACHIO VINCENZO**, all'epoca dei fatti amministratore delegato, dotato di poteri di rappresentanza, della A.S. Varese 1910 S.p.A.:

per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver dato mandato al sig. Marcello Bonetto, socio della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s. alla prima delle quali lo stesso ha conferito i diritti economici della sua attività di agente, per la conclusione del contratto tra la A.S. Varese 1910 S.p.A. ed il calciatore sig. Raffaele Pucino datato 26.7.2011, nonostante il calciatore avesse rilasciato mandato all'agente di calciatori sig. Giuseppe Bonetto che all'epoca dei fatti era socio delle stesse due società appena citate;

per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Marcello Bonetto, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra A.S. Varese 1910 S.p.A. ed il calciatore Raffaele Pucino datato 26.7.2011;

per la violazione del disposto dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, comma 1, del vigente C.G.S.), degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 3 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015,

- Il Sig. **CAMPEDELLI LUCA**, all'epoca dei fatti presidente, con poteri di rappresentanza, della A.C. Chievo Verona s.r.l.:

per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver dato mandato al sig. Federico Bonetto, socio della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. alla quale lo stesso ha conferito i diritti economici della sua attività di agente, per la conclusione del contratto tra la A.C. Chievo Verona s.r.l. ed il calciatore sig. Raffaele Pucino datato 13.8.2012, nonostante il calciatore avesse rilasciato mandato all'agente di calciatori sig. Giuseppe Bonetto che all'epoca dei fatti era socio della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s.; entrambe le società di agenti appena citate, infatti, sebbene formalmente distinte costituiscono un unico centro di interessi ed attività, così come provato dalla circostanza che entrambe le compagini, oltre ad avere una denominazione sociale pressoché uguale ed avere avuto per lungo tempo soci comuni, hanno la stessa sede, lo stesso dominio pec, un unico sito internet (www.ifabonetto.it), nonché gli stessi recapiti telefonici ed indirizzi mail;





facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

per la violazione del disposto dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione (oggi art. 1 bis, comma 1, del vigente C.G.S.), degli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2, 3 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015,

- Il Sig. **SARTORI GIOVANNI**, all'epoca dei fatti presidente responsabile dell'area tecnica, con poteri di rappresentanza, della A.C. Chievo Verona s.r.l.:

per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver concluso con l'assistenza del sig. Federico Bonetto, socio della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. alla quale lo stesso ha conferito i diritti economici della sua attività di agente, il contratto tra la A.C. Chievo Verona s.r.l. ed il calciatore sig. Raffaele Pucino datato 13.8.2012, nonostante il calciatore avesse rilasciato mandato all'agente di calciatori sig. Giuseppe Bonetto che all'epoca dei fatti era socio della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s.; entrambe le società di agenti appena citate, infatti, sebbene formalmente distinte costituiscono un unico centro di interessi ed attività, così come provato dalla circostanza che entrambe le compagnie, oltre ad avere una denominazione sociale pressoché uguale ed avere avuto per lungo tempo soci comuni, hanno la stessa sede, lo stesso dominio pec, un unico sito internet (www.ifabonetto.it), nonché gli stessi recapiti telefonici ed indirizzi mail;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.,

- la società **A.C. CHIEVO VERONA s.r.l.:**

a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dai propri tesserati sigg.ri Campedelli Luca e Sartori Giovanni, all'epoca dei fatti oggetto di contestazione dotati di poteri di rappresentanza;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.,

- la società **A.S. VARESE 1910 S.p.A.:**

a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato sig. Montemurro Eustachio Vincenzo, all'epoca dei fatti oggetto di contestazione dotato di poteri di rappresentanza;

